



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 1864/CPGT

Delibera n. 507/2024

Il Consiglio nella seduta del 26.03.2024, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere C.M. FERRI;

richiamata la delibera consiliare n. 140 del 30/01/2024 con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 06/02/2024 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 2 Giudici presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ferrara;**

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
FREGNANI LORELLA	VPS	CGT I GRADO BOLOGNA	348	GT

vista la Ris. N. 7/2015 e successivi emendamenti;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;

B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

n.07 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il “**Limite del numero di incarichi**” concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;

tenuto conto che i candidati che partecipano per una qualifica inferiore a quella di titolarità possono essere valutati solo in caso di incapienza di partecipanti della carica richiesta;

considerato che, essendo il numero dei partecipanti ammessi per la carica di Giudice **è inferiore o pari a quello bandito**, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 7/2015 e che, pertanto, viene applicata la dott.ssa **FREGNANI Lorella**;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

viste le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 3 del 14/12/2021;

DELIBERA

l'applicazione, in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ferrara** con le funzioni di **Giudice** la dott.ssa **FREGNANI Lorella**, Vicepresidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, a decorrere dal 08/04/2024 e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 3/2021 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III**- “Rapporti con il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e coordinamento degli organi di giurisdizione tributaria”;
- alla Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna**;
- al Presidente f.f. della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna**, che avrà cura di notificare la presente delibera all’interessata;
- al Presidente f.f. della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ferrara**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione e la data di rientro alla Corte di Giustizia di appartenenza degli applicati, sia in caso cessazione anticipata e sia per scadenza naturale dell’applicazione, rammentando che l’applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

IL PRESIDENTE

Firmatario1